



**Determinazione Dirigenziale
n. 37 del 7 dicembre 2020**

Oggetto: Affidamento manutenzione ascensori camerali – Sede di Siracusa.

Il Capo Area Supporto Interno

- Tenuta presente la determinazione n. 150 del 30.10.2015, con la quale il Segretario Generale della preesistente Camera di Siracusa decideva di sottoscrivere la proposta contrattuale inoltrata dalla ditta Schindler s.p.a. con sede a Milano, relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei due impianti elevatori della sede di Siracusa, con durata dall'1.1.2015 al 31.12.2019, fatta salva la decorrenza per uno dei due ascensori non funzionante, per il canone annuo complessivo di Euro 2.300,00, oltre Iva;
- Visto che dal 4 settembre 2017, con l'insediamento del Consiglio Camerale, è stata costituita la nuova Camera di Commercio del Sud est Sicilia, frutto dell'accorpamento delle tre preesistenti Camere di Catania, di Ragusa e di Siracusa;
- Rilevato che, a seguito di una analisi delle caratteristiche del servizio di manutenzione degli ascensori delle tre sedi, della loro diversità e delle esigenze che i tre distinti impianti comportano per una maggiore efficienza e rapidità di intervento manutentivo, si è addivenuti alla scelta di affidare gli impianti a tre ditte diverse e, compatibilmente con le norme vigenti, preferibilmente alle stesse imprese, che hanno avuto per tanti anni la manutenzione, i relativi contratti;
- Preso atto, pertanto, che occorre procedere alla stipula di un nuovo contratto di manutenzione per gli impianti della sede di Siracusa;
- Vista la L. R. 12.7.2011, n. 12, come modificata, da ultimo, dalla L. R. 17 maggio 2016 n. 8, con la quale è stata sancita l'applicabilità in Sicilia delle disposizioni e dei relativi provvedimenti d'attuazione del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, a far data dalla entrata in vigore dello stesso;
- Visto il comma 4 dell'art. 24 della citata L. R. n. 8/2016, il quale prevede che tutti i riferimenti al D. Lgs. n. 163/2006, contenuti nella L. R. n. 12/2011, si devono intendere riferiti alle omologhe disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 50/2016;
- Preso atto che in base alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della predetta L. R. 12/2011, le disposizioni in essa contenute si applicano anche agli enti vigilati dalla Regione Siciliana;
- Vista la lettera a) del comma 2 dell'art. 36 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, il quale dà facoltà alle stazioni appaltanti di procedere ad affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- Visto il comma 1 dell'art. 37 del suddetto decreto legislativo, il quale consente alle stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, di potere procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro;
- Preso atto del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito nella Legge 7.8.2012, n. 135, il quale prevede che dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello

stesso i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della Legge 23.12.1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti forniti da Consip S.p.A. sono nulli;

Visto il comma 3 dell'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate con Consip S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;

- Visto il comma 449 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296, il quale conferma che le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle amministrazioni statali centrali e periferiche, oltre che ricorrere alle convenzioni quadro, possono utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula di contratti;
- Visto il comma 450 dell'art. 1 della citata Legge n. 296/2006, modificata per ultimo dall'art. 1, commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c), della Legge 28.12.2015 n. 208, nonché dal comma 130 dell'art. 1 della Legge 30.12.2018, n. 145, il quale fa salve le facoltà previste dal comma 449 dell'art. 1 della citata Legge n. 296/2006 e prevede, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- Rilevato di potere ricorrere alle superiori disposizioni regolamentari, atteso che l'importo contrattuale per la manutenzione in argomento è inferiore alla suddetta soglia e che appare conveniente per la Camera l'affidamento dei servizi ad imprese di propria fiducia e di consolidata capacità ed efficienza, oltre che produttrice di eventuali pezzi di ricambio;
- Ritenuto, pertanto, di individuare, per l'affidamento dei predetti lavori l'impresa Schindler s.p.a., impresa che da moltissimi anni ha effettuato continuativamente con esperienza e diligenza la manutenzione degli ascensori, che dispone dei ricambi originali, che con il costo della manutenzione garantisce anche gli interventi finalizzati alla sostituzione di parti dell'impianto senza costi aggiuntivi e che conosce approfonditamente gli impianti in argomento;
- Rilevato che con la citata impresa si sono avuti i necessari contatti e vista per ultimo la nota pervenuta in data 25 novembre 2020, con la quale la ditta, confermando il contenuto del contratto esistente, conferma il costo attualmente in vigore pari ad Euro 1.150,00, oltre Iva, per impianto;
- Rilevato, pertanto, che si può autorizzare la stipula del contratto biennale per la manutenzione dei due ascensori della sede camerale di Siracusa alla ditta Schindler. al costo annuo complessivamente di Euro 2.300,00, oltre Iva, da imputare al conto 325020/BB03 "Oneri per manutenzione ordinaria" del bilancio camerale;

DETERMINA

- 1) per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, è autorizzato l'affidamento alla ditta Schindler s.p.a. della manutenzione integrale per due anni dei due ascensori della sede camerale di Siracusa, al costo annuo complessivo di Euro 2.300,00, oltre Iva, come da offerta pervenuta in data 25.11.2020;
- 2) di imputare la spesa annualmente al conto 325020/BB03 "Oneri di manutenzione ordinaria" del bilancio camerale;
- 3) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera denominata "Amministrazione Trasparente", nella sottosezione "Provvedimenti" - "Provvedimenti dirigenti" e "Bandi di gara e contratti" - "Delibere e determine a contrarre"..

Il Capo Area Supporto Interno
Dott. Vito D'Antona